

Allegato "B" al numero 25624 della raccolta.

**STATUTO DELLA**

**"FONDAZIONE DMO - DOLOMITI BELLUNESI"**

**Art. 1: Costituzione**

1. È costituita la fondazione denominata **"Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi"**, con sede legale in **Belluno**.

2. La Fondazione potrà istituire Sedi secondarie, Uffici e Centri e potrà operare in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e, qualora necessarie, con le eventuali autorizzazioni della Regione Veneto.

3. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

4. La Fondazione, che intende soddisfare i requisiti di cui all'art. 3 - lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, non ha scopo di lucro e non può distribuire, neppure indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. La denominazione "Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi"

è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

**Art. 2: Finalità**

1. La Fondazione persegue le finalità della conoscenza, tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo del territorio e delle comunità della provincia di Belluno, area interamente montana e transfrontaliera: ciò in particolare sotto l'aspetto dell'immagine e attrattiva turistica a livello sia nazionale che internazionale, salvaguardando e valorizzando l'identità naturalistica e ambientale, storica e culturale, economica e sociale del territorio montano e vallivo delle Dolomiti e Prealpi Bellunesi, principalmente al fine della *destinazione del turismo* di cui all'art. 9 della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 14.06.2013 e per favorire lo sviluppo della struttura turistica e dei servizi ad essa collegati. I beneficiari dell'attività della Fondazione sono gli abitanti e l'intero territorio della Provincia di Belluno con le relative comunità insediate, sul presupposto che la promozione del territorio e dell'ambiente socio-economico tramite il turismo genera una maggiore diffusione e conoscenza delle tradizioni, della storia e della cultura della montagna bellunese e veneta, difendendone l'identità ma soprattutto incentivandone lo sviluppo.

2. La Fondazione agirà con criteri di democrazia, imparzialità, oggettività, trasparenza e di non discriminazione.

3. In nessun caso gli attori che intrattengono rapporti con la Fondazione, siano essi di tipo fondativo o partecipativo o associativo in genere, ovvero contrattuale, o di sponsorizzazione e di qualsivoglia altra forma, potranno ottenere diritti e benefici preferenziali né imporre incarichi o nomine in deroga al presente articolo.

4. Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

a. la promozione e la valorizzazione delle risorse della provincia, delle sue comunità e del suo territorio, anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo, la comunicazione e la distribuzione di prodotti e servizi diretti ad attrarre visitatori, turisti e altri interessati alla conoscenza, frequentazione e fruizione del patrimonio naturalistico, storico, etnografico, culturale, sportivo e socio-economico, favorendone il soggiorno o la permanenza, anche attraverso l'integrazione tra le varie funzioni e tra i soggetti pubblici e privati e in particolare, ma non solo, gli operatori della filiera estesa del turismo;

b. promuovere il sostegno, la divulgazione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura di operosità, laboriosità e imprenditorialità espresse dal territorio, at-

	traverso la cura e manutenzione dello stesso assicurata	
	dalle attività agricole e forestali con le eccellenze a-	
	groalimentari; i distretti e le attività industriali; la	
	qualità e le specializzazioni dell'artigianato e del com-	
	mercio che insieme ne caratterizzano, con l'identità so-	
	cio-economica, anche la destinazione turistica e favori-	
	scono altresì la competitività territoriale, l'attratti-	
	vità residenziale e insediativa attraverso la qualità del-	
	la vita, dei servizi e delle relazioni tra le comunità, i	
	gruppi e le persone;	
	c. la raccolta e la diffusione delle informazioni turi-	
	stiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a	
	tal fine e coordinando gli uffici di informazione e acco-	
	glienza turistica degli interessati e dei visitatori;	
	d. la promozione e la realizzazione diretta di azioni	
	di valorizzazione e comunicazione, marketing, programmi	
	di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione della	
	destinazione turistica, al fine di potenziare l'immagine	
	e l'identità della Provincia di Belluno e del suo territo-	
	rio, anche attraverso lo sviluppo e la gestione del <i>brand</i>	
	territoriale;	
	e. la sensibilizzazione dei soggetti portatori di valo-	
	ri, di funzioni, di professionalità, di tradizioni e ri-	
	sorse tra i quali gli operatori economici e le Pubbliche	
	Amministrazioni, nonché le popolazioni per consentire la	

diffusione della cultura dell'accoglienza sul territorio

e in particolare dell'ospitalità turistica;

f. lo sviluppo di iniziative per il miglioramento della

provincia di Belluno e del suo territorio, con finalità

di promozione turistica e insieme, per questo, di valoriz-

zazione della realtà e delle potenzialità naturalistiche,

culturali, storiche, artistiche, museali, monumentali e

sociali;

g. la promozione della conoscenza e lo studio delle vo-

cazioni e delle potenzialità turistiche nell'ambito della

provincia di Belluno e del suo territorio, anche mediante

ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliora-

re i rapporti tra domanda e offerta;

h. lo sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favori-

re e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e

la promozione delle iniziative di attrattività del terri-

torio, come per esempio card e applicazioni per smartpho-

ne e ogni altra forma tecnologica anche avanzata e innova-

tiva;

i. il sostegno alla localizzazione nel territorio pro-

vinciale di nuove iniziative, tra cui anche attività eco-

nomiche, volte al conseguimento delle suddette finalità,

tra cui eventuali produzioni e comunicazioni multimedia-

li, televisive, cinematografiche e altre forme di valoriz-

zazione comunicativa improntate alla qualità del prodotto;

	i. tutte le azioni volte in generale a favorire la formazione di proposte e pacchetti di valorizzazione e offerta anche turistica, da parte di soggetti pubblici o privati od operatori economici, pure in forma associata.	
	5. La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:	
	a. stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;	
	b. partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.	
	c. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;	
	d. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;	
	e. collaborare in ogni forma con tutti gli Enti e i Sog-	

	getti preposti all'organizzazione, gestione e promozione	
	del turismo, in particolare con i Consorzi e con le altre	
	forme associative e professionali delle categorie ed ope-	
	ratori turistici, nonché con tutti gli altri Organi e Ge-	
	stori previsti dalla Regione, compresi quelli preposti	
	all'Informazione e Accoglienza turistica, potendo stipula-	
	re protocolli, convenzioni e accordi, assumere o conferi-	
	re deleghe o compiti anche operativi;	
	f. erogare premi e borse di studio;	
	g. svolgere attività di formazione, corsi e seminari at-	
	tinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'inte-	
	resse della Fondazione;	
	h. svolgere attività commerciali, ma esclusivamente in	
	via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini i-	
	stituzionali;	
	i. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di suppor-	
	to al perseguimento delle finalità istituzionali.	
	6. La Fondazione esercita esclusivamente attività di in-	
	teresse generale per il perseguimento, senza scopo di lu-	
	cro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciale. Essa intende operare principalmente nel settore	
	del governo, organizzazione e gestione delle destinazioni	
	turistiche come definite dalla legge regionale del Veneto	
	n. 11 del 14.03.2013. A questa attività potranno aggiun-	
	gersi, in accordo con le finalità della Fondazione, atti-	

ività in altri settori d'interesse generale in particolare anche quelli elencati nel Codice del Terzo Settore quali, a titolo esemplificativo: "educazione, istruzione e formazione professionale" oppure, sempre in via esemplificativa e non esaustiva, "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio".

### **Art. 3: Patrimonio**

1. Il Patrimonio della Fondazione è rappresentato dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Partecipanti o da soggetti terzi.

2. Il Patrimonio è composto in particolare:

A) dal Fondo di Dotazione pari ad € 50.000 che derivano dalle disponibilità già presenti nel patrimonio del Consorzio Dmo Dolomiti, rappresentato dal valore di cui alla perizia giurata allegata al presente atto. Il fondo di dotazione è incrementabile successivamente mediante eventuali conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o altrimenti anche da Terzi, in ogni caso con espresso vincolo d'imputazione al fondo di dotazione.

B) dal Fondo di Gestione che sarà costituito: da eventuali rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle

attività della Fondazione; da elargizioni, donazioni o lasciti anche testamentari che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione; dai contributi, incentivi, sovvenzioni e ogni altra forma di apporto finanziario da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti territoriali o altri Enti pubblici e, in generale, dalla Pubblica Amministrazione oppure anche da enti, soggetti o persone fisiche e giuridiche private; da apporti o conferimenti di denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili o altre utilità suscettibili di valutazione economica, da contribuzioni, versamenti e quote che in qualsiasi forma saranno eseguiti dai Fondatori o dai Partecipanti ovvero anche da Terzi, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle strumentali; dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati a fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

3. Il Fondo di Gestione sarà in particolare costituito anche dalle Quote di Contribuzione che saranno stabilite dall'Assemblea Generale, che i Fondatori e i Partecipanti verseranno annualmente per sostenerne le attività gestionali e di funzionamento.

4. Il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendi-

	te, proventi, entrate comunque denominate sarà utilizzato	
	per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale.	
	5. In ipotesi di recesso, cessazione, morte o estinzio-	
	ne di uno o più dei Fondatori o dei Partecipanti, quanto	
	conferito o comunque apportato non potrà essere restitui-	
	to.	
	6. Per il caso di cessazione della Fondazione, il patri-	
	monio che dovesse residuare una volta soddisfatti tutti i	
	creditori, sarà devoluto ad enti o fondazioni con oggetto	
	analogo a quello della presente Fondazione, a tutela e va-	
	lorizzazione del territorio e delle comunità di tutto	
	l'attuale ambito provinciale.	
	<b>Art. 4: Esercizio Finanziario</b>	
	1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e	
	termina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione redige il bilancio consuntivo d'esercizio, in	
	conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D. Lgs.	
	117/2017 "Codice del Terzo Settore", nonché il bilancio	
	sociale ai sensi dell'art. 14 del medesimo Codice del Ter-	
	zo Settore.	
	3. Il bilancio d'esercizio consuntivo sarà immediatamen-	
	te sottoposto, corredato con i pareri degli Organi di con-	

trollo, all'Assemblea Generale dei Fondatori e dei Partecipanti che l'approverà entro il successivo 31 maggio.

4. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostruzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di eventuali riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione redigerà un bilancio previsionale sulla base di un Programma delle attività, degli obiettivi e degli indirizzi per l'esercizio immediatamente successivo e lo sottoporrà, entro il 15 novembre, all'Assemblea Generale dei Fondatori e dei Partecipanti, affinché lo approvino entro il successivo 31 dicembre.

6. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

#### **Art. 5: Fondatori**

1. I Membri della Fondazione sono i Fondatori ed i Partecipanti, entrambi chiamati anche a concorrere direttamente, con Quote di Contribuzione stabilite dall'Assem-

blea Generale in forme, termini e misure eventualmente diversificate tra i Membri, al funzionamento della Fondazione.

2. Sono Fondatori:

**PUBBLICI**

PROVINCIA DI BELLUNO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
TREVISO-BELLUNO

COMUNE DI ALLEGHE

COMUNE DI ALPAGO

COMUNE DI AURONZO DI CADORE

COMUNE DI BELLUNO

COMUNE DI BORCA DI CADORE - Comun de Bórcia

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO - COMUN DE ANPEZO

COMUNE DI FALCADE

COMUNE DI FELTRE

COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - COMUN DA FODOM

COMUNE DI ROCCA PIETORE

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

COMUNE DI SELVA DI CADORE

COMUNE DI TAMBRE

COMUNE DI VAL DI ZOLDO

UNIONE MONTANA AGORDINA

UNIONE MONTANA ALPAGO

UNIONE MONTANA BELLUNESE

	UNIONE MONTANA CENTRO CADORE	
	UNIONE MONTANA COMELICO	
	UNIONE MONTANA FELTRINA	
	UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO	
	UNIONE MONTANA VALBELLUNA	
	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	
	ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI	
	<b>PRIVATI</b>	
	ASSOCIAZIONE TURISTICA ARABBA FODOM TURISMO	
	ASS. CONSORZIO DI PROM. TURISTICA ALPAGO CANSIGLIO	
	CONSORZIO BELLUNO CENTRO STORICO	
	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CADORE DOLOMITI	
	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI ALLEGHE - CAPRILE	
	CONSORZIO TURISTICO DI AURONZO MISURINA	
	CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI PREALPI	
	CONSORZIO TURISTICO VAL COMELICO DOLOMITI	
	CONSORZIO VAL DI ZOLDO TURISMO	
	CONSORZIO VALBELLUNA	
	PROMOFALCADE DOLOMITI S.C.A.R.L.	
	APINDUSTRIA	
	ASS. FRA GLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO	
	ASS. PROV.LE PICCOLA IND. ED ARTIGIANATO A.P.P.I.A. CNA	
	COMITATO PRO LOCO UNPLI BELLUNO	
	CONF - COMM. IMPRESE PER L'ITALIA IN PROV. DI BL - ASCOM BL	
	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	

CONFARTIGIANATO IMPRESE BELLUNO

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BELLUNO

LONGARONE FIERE DOLOMITI SRL

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI CORTINA.

**Art. 6 Partecipanti**

1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di tutti i cittadini, enti pubblici e amministrazioni pubbliche, associazioni e persone sia fisiche che giuridiche le quali, condividendo le finalità della Fondazione, s'impegnano a contribuire in modo rilevante alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, incrementandone il patrimonio mediante contributi o apporti di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

2. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo sarà imputato al momento dell'ammissione, oppure sino a quando la prestazione periodica di cui all'art. 12, punto 5 sarà regolarmente eseguita.

2. L'ammissione del partecipante è deliberata dall'Assemblea Generale a seguito di domanda rivolta allo stesso Organo, che delibererà a maggioranza semplice secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta dalla Fondazione.

3. L'ammissione o il rigetto della domanda non dovranno essere motivati e la decisione non è appellabile.

**Art. 7: Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:

a. l'Assemblea Generale e le singole Assemblee dei Fondatori e dei Partecipanti con il loro Presidente;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d. il Direttore;

e. l'Organo di Controllo Legale e il Revisore dei conti.

2. L'Assemblea Generale della Fondazione potrà nominare un Presidente Onorario.

4. I predetti organi, salvo il Direttore e l'Organo di Controllo e il Revisore, sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate.

5. L'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore dei Conti avranno diritto a un emolumento per l'ufficio ricoperto, determinato dal Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del proprio mandato.

6. Il Direttore sarà retribuito per l'attività prestata, sulla base del compenso che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in ragione dei compiti affidati.

**Art. 8: Consiglio di Amministrazione - composizione e fun-**

## **zionamento**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, che saranno nominati come segue:

- due membri designati dall'Assemblea dei Comuni Fondatori e dei Comuni Partecipanti;
- un membro designato dalla Provincia di Belluno;
- quattro membri designati dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato secondo proprie funzioni anche di rappresentatività delle categorie economiche e dei consorzi.

2. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dai Comuni il Presidente dell'Assemblea di cui all'art. 10 convoca ogni qual volta necessario, con preavviso di almeno sette giorni, l'Assemblea dei Comuni affinché provveda con votazione a maggioranza dei presenti alla nomina dei rispettivi membri nel Consiglio di Amministrazione. Analogamente sarà proceduto per il caso di revoca, cessazione o dimissione dei rispettivi Consiglieri già nominati. A tale Assemblea si applicano, per quanto necessario, le regole dell'Assemblea Generale ordinaria stabilite dall'art. 12.

3. Ogni qual volta si rendesse necessario nominare tutti o alcuni Consiglieri, il Presidente dell'Assemblea Generale di cui all'art. 12 ne eseguirà specifica richiesta al Fondatore e all'Assemblea cui compete la nomina, asse-

gnando un termine non superiore a tre mesi per provvedere alla designazione.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. In ogni caso saranno tenuti a restare in regime di prorogatio sino alla nomina dei nuovi Consiglieri.

5. Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri possono essere revocati dal Fondatore o dall'Assemblea che li hanno designati. La comunicazione scritta della revoca, debitamente motivata, sarà comunicata oltre che al Consigliere revocato, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo.

6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Socio o l'Assemblea che hanno diritto alla designazione devono provvedere entro tre mesi alla nomina di altro Consigliere, che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

7. In ogni ipotesi di necessaria nomina di uno o più

	Consiglieri, trascorsi 3 mesi dal termine entro il quale	
	la designazione è dovuta da parte degli Organi preposti e	
	in assenza della stessa, il Consiglio di Amministrazione	
	procederà in via sostitutiva alla cooptazione del membro	
	vacante, per votazione a maggioranza assoluta dei Consi-	
	glieri. Il Consigliere così nominato durerà in carica con	
	le stesse funzioni degli altri Consiglieri.	
	8. Laddove dovesse venir meno uno o più dei Fondatori	
	preposti a specifica nomina dei Consiglieri o venisse me-	
	no Assemblee dei Fondatori e Partecipanti cui è devoluta	
	la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione,	
	salvo che non intervenga apposita modificazione del pre-	
	sente Statuto, il Consiglio di Amministrazione s'inten-	
	derà ridotto corrispondentemente del numero dei membri ri-	
	servati al Fondatore o all'Assemblea venuti meno.	
	9. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazio-	
	ne del suo Presidente, almeno una volta ogni due mesi e	
	comunque ogni qualvolta un terzo dei suoi membri lo ri-	
	chieda con lettera indirizzata al Presidente stesso, pres-	
	so la sede della Fondazione, ove non diversamente stabili-	
	to.	
	10. Della avvenuta convocazione e degli argomenti da di-	
	scutere deve essere data comunicazione attraverso posta	
	Raccomandata A/R o anche a mano, oppure tramite telefax,	
	telex, posta elettronica certificata, telegramma o, in ge-	

nere, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro di ricezione almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore.

11. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti regolarmente designati ed esso delibera a maggioranza dei presenti, tranne i casi specificamente previsti nel presente statuto. Si intendono presenti anche i Consiglieri in più e diversi luoghi collegati in audio o video, con ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

12. Sono sempre valide le sedute del Consiglio anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti.

13. Ordinariamente alle sedute del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Direttore, che il Consiglio

potrà motivatamente escludere laddove si tratti di deliberare su argomenti che investano la persona, le funzioni o l'attività del Direttore stesso.

**Art. 9: Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto sarà espressamente stabilito dall'Assemblea Generale per il Direttore con l'apposito Regolamento di cui all'art. 12, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:

a. provvede all'attuazione ed esecuzione delle deliberazioni, dei programmi e delle attività deliberate dall'Assemblea Generale dei Fondatori e Partecipanti, all'amministrazione dei beni e all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, nel rispetto e in esecuzione dell'apposito Regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea Generale di cui all'art. 12. Sempre nel rispetto del Regolamento deliberato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sovrintenderà al buon andamento dei rapporti interni e delle attività in genere della Fondazione;

b. instaura, cura e gestisce i rapporti con gli Enti, le Amministrazioni, le Società, i Consorzi e le Associazioni e, in generale, con le Organizzazioni terze deliberando su eventuali protocolli, convenzioni e accordi;

c. con l'assistenza e il contributo del Direttore predispone, entro il 15 novembre di ogni anno, la proposta di

Bilancio preventivo con il programma di attività per l'anno seguente comprensivo degli obiettivi e degli indirizzi e predisporre altresì, entro il 31 marzo di ogni anno, il Bilancio Consuntivo e quello Sociale dell'esercizio chiuso il precedente 31 dicembre e li sottopone entro le stesse date all'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, oltre che all'Organo di Controllo Legale e di Revisione Contabile;

d. nomina il Direttore nell'ambito delle attribuzioni e del Regolamento di cui al successivo art. 12, determinando il compenso corrispettivo delle sue prestazioni. Se del caso, provvede alla revoca e licenziamento dello stesso Direttore con provvedimento in ogni caso motivato e previamente comunicato all'Assemblea Generale dei Fondatori e Partecipanti tramite il Presidente della stessa, oltre che agli Organi di controllo e revisione;

e. vigila sull'attività del Direttore e la indirizza, nel rispetto e in esecuzione dei Programmi deliberati dall'Assemblea Generale nonché del Regolamento di cui all'art. 12;

f. propone all'Assemblea Generale dei Fondatori e dei Partecipanti eventuali modifiche dello statuto della Fondazione, sulle quali l'Assemblea sarà tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni;

g. propone all'Assemblea Generale l'ammissione di nuovi

	Partecipanti ovvero l'espulsione di quelli che, con il	
	proprio comportamento o con il proprio operato, si ponga-	
	no in contrasto con le finalità proprie della Fondazione	
	ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della	
	stessa;	
	h. propone all'Assemblea Generale il Programma delle at-	
	tività e degli obiettivi con il Bilancio preventivo annua-	
	le, proponendo altresì le Quote contributive dei Membri,	
	anche diversificate tra gli stessi secondo tipologie o ca-	
	ratteristiche e capacità degli stessi;	
	i. nomina i membri di eventuali commissioni di studio,	
	tavoli tematici o altre analoghe iniziative di supporto	
	alle attività, strategie e programmi della Fondazione;	
	l. delibera in merito all'accettazione di donazioni, e-	
	redità e legati nel rispetto della legislazione vigente;	
	m. dispone il più conveniente impiego delle risorse, se	
	del caso destinandole in parte a patrimonio;	
	n. delibera sull'accettazione di beni, lasciti ed appor-	
	ti in genere di cui al precedente articolo 3;	
	o. provvede alla stesura e all'aggiornamento dei regola-	
	menti interni della Fondazione diversi dal Regolamento di	
	cui all'art. 12 sull'organizzazione e funzionamento dei	
	servizi;	
	p. determina l'emolumento spettante all'Organo di Con-	
	trollo Legale e al Revisore Contabile;	

q. discute ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei Soci fondatori e su ogni punto rimesso alla sua competenza dal presente statuto.

2. Per l'ipotesi di vacanza o assenza della nomina del Direttore e nell'attesa dell'insediamento dello stesso, le relative funzioni che fossero stabilite dal Regolamento deliberato dall'Assemblea Generale saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione che potrà in ogni caso conferire a propri componenti specifiche deleghe operative.

**Art. 10: Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti.

2. Al Presidente o, in ipotesi di sua assenza o impossibilità al Vice Presidente, spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la rappresentanza in giudizio.

3. Il Presidente convoca le adunanze del Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno e le presiede con diritto di voto.

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume tutte le funzioni il Vice Presidente.

**Art. 11: Direttore**

1. Il Direttore è nominato, tramite selezione, dal Consiglio di Amministrazione con procedura aperta e rispondente a carattere di pubblicità e trasparenza, secondo

	critéri di specializzazione professionale, comprovata e-	
	sperienza e specifica competenza nell'ambito di operati-	
	ività della Fondazione.	
	2. L'Assemblea Generale dei Fondatori e Partecipanti	
	dovrà stabilire nell'apposito Regolamento di cui all'art.	
	12 i poteri e le facoltà del Direttore anche nei rapporti	
	con i terzi, attribuendogli adeguati e autonomi poteri di	
	rappresentanza, di spesa, di organizzazione e di direzio-	
	ne delle risorse umane nell'ambito delle funzioni e degli	
	indirizzi che saranno formulati dalla stessa Assemblea o,	
	in assenza, dal Consiglio di Amministrazione.	
	3. Il Direttore provvederà all'attuazione delle atti-	
	ività, degli obiettivi e degli indirizzi definiti con lo	
	specifico Programma annuale dell'Assemblea Generale o, in	
	mancanza, dal Consiglio di Amministrazione, anche per	
	quanto riguarda:	
	- la direzione e gestione del personale e dei rapporti di	
	lavoro di ogni tipo, sia subordinato che parasubordinato,	
	autonomo o di collaborazione in genere;	
	- l'organizzazione interna sulla base dei Programmi dati	
	dall'Assemblea o dal Consiglio;	
	- l'affidamento a terzi di appalti, servizi e forniture	
	nonché l'assunzione di appalti, servizi o forniture e la	
	stipulazione dei relativi contratti sia attivi che passi-	
	vi;	

	- la predisposizione di domande, istanze e relative documentazioni per la partecipazione a bandi e concorsi pubblici e privati per l'ottenimento di contributi, compensi, elargizioni e altre provvidenze e risorse;	
	- gli atti di gestione finanziaria nei limiti che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nonché in genere i rapporti economici e anche organizzativi con i terzi e con gli utenti e fruitori dei servizi erogati dalla Fondazione;	
	- ogni altra specifica funzione e attività che l'Assemblea o il Consiglio riterranno di affidare al Direttore.	
	4. Il Regolamento di cui all'art. 12 dovrà disciplinare la figura, i poteri e le funzioni, nonché i compiti e le responsabilità del Direttore, il suo rapporto di lavoro nonché le forme dei controlli e della vigilanza sull'attività dello stesso. In assenza del Regolamento approvato dall'Assemblea, alle attribuzioni al Direttore di cui sopra, dovrà provvedere comunque il Consiglio di Amministrazione.	
	<b>Art. 12: Assemblea Generale dei Fondatori e dei Partecipanti</b>	
	1. I Fondatori e i Partecipanti si costituiscono in Assemblea Generale almeno due volte all'anno, in occasione della discussione e approvazione del Bilancio preventivo e del Programma annuale e della discussione e approvazio-	

	ne del Bilancio consuntivo col Bilancio sociale.	
	2. L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria	
	sarà convocata con preavviso di almeno sette giorni su invito del Presidente dell'Assemblea, sin d'ora individuato	
	nel Presidente pro tempore della Provincia di Belluno e,	
	in caso di sua assenza o mancanza, nel Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	3. Il diritto di rappresentanza e di voto in seno	
	all'Assemblea Generale compete ad ogni Fondatore e Partecipante in regola con il versamento delle Quote annuali	
	di spettanza e sarà esercitato in ragione del principio	
	una testa un voto.	
	4. Le sedute ordinarie dell'Assemblea sono valide con	
	la presenza della metà dei diritti di voto esercitabili e	
	delibera a maggioranza dei diritti di voto dei presenti.	
	5. All'Assemblea ordinaria competono tra l'altro le seguenti funzioni:	
	- l'approvazione del Bilancio previsionale annuale con	
	il Programma delle attività, degli obiettivi e degli indirizzi che dovrà essere deliberato unitamente al Bilancio	
	previsionale;	
	- l'approvazione del Bilancio consuntivo col Bilancio Sociale;	
	- la determinazione in base al Programma e l'approvazione con il bilancio preventivo, delle Quote di Contribuzione	

annuali eventualmente diversificate ai sensi dell'art. 5,

poste a carico di Fondatori e di Partecipanti;

- l'approvazione o, se già esistente, la modifica e l'ag-

giornamento di un apposito Regolamento relativo all'organiz-

zazione interna e al funzionamento dei servizi della Fonda-

zione, che dovrà tra l'altro precisare i compiti e i poteri

del Direttore;

- l'ammissione dei Partecipanti e l'eventuale estromis-

sione degli stessi.

6. L'Assemblea può elaborare autonomamente e in qualsiasi

momento proprie proposte e integrazioni in merito alla

programmazione della Fondazione e delle singole aree di

attività, sottoponendole al Consiglio di Amministrazione.

7. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche

dello Statuto, sullo scioglimento, la fusione, la scissio-

ne, l'estinzione o trasformazione della Fondazione, con

una maggioranza rafforzata dei 2/3 di tutti i Fondatori e

i Partecipanti. L'eventuale nomina del Liquidatore sarà

deliberata a maggioranza dei partecipanti.

8. Le Assemblee potranno svolgersi, a discrezione del

Presidente, anche non in contestuale presenza fisica ma

in modalità audio o video, con ausilio delle relative tec-

nologie a condizione che tutti i partecipanti possano es-

sere identificati e sia loro consentito di seguire la di-

scussione e di intervenire in tempo reale alla trattazio-

	ne degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui	
	si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	<b>Art. 13: Organo di Controllo Legale e Revisione Contabile</b>	
	1. La funzione di Organo di Controllo Legale è esercitata da un unico rappresentante nominato dal Consiglio di Amministrazione con particolare competenza professionale ed esperienza diretta nella materia giuridica e amministrativa pubblica.	
	2. La funzione di Revisore Contabile è affidata ad altro professionista, revisore legale iscritto nell'apposito Registro, incaricato specificamente del controllo contabile della Fondazione.	
	3. L'Organo di Controllo Legale e l'Organo di Controllo Contabile opereranno indipendentemente e autonomamente tra loro e potranno stabilire forme di collaborazione e cooperazione, dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina, sono rieleggibili e possono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.	
	4. L'organo di Controllo Legale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi	

di corretta gestione amministrativa, anche con riferimento alle norme sulle persone giuridiche pubbliche oltre che sulle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento ed esercita anche il monitoraggio sull'osservanza delle finalità della Fondazione.

5. L'organo di Revisione Contabile esercita, anche attraverso verifiche periodiche trimestrali, il controllo sulla regolarità contabile della Fondazione e in particolare sul rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 4 nonché sull'equilibrio dei conti e attesta che il bilancio è stato redatto in conformità ai principi di verità, chiarezza e prudenza stabiliti in materia di società dal codice civile.

5. Entrambi gli Organi di Controllo e Revisione redigeranno apposite relazioni sui bilanci preventivo e consuntivo che saranno sottoposte, a corredo dei relativi documenti presentati dal Consiglio di Amministrazione, all'Assemblea Generale.

6. Gli Organo di Controllo e Revisione potranno partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e potranno in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine chiedere agli Amministratori e al Direttore tutte le notizie rite-

nute opportune sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**Art. 14: Regolamenti interni**

1. L'Assemblea Generale ordinaria potrà approvare, oltre al Regolamento sull'organizzazione dei servizi e sulle funzioni e poteri del Direttore, anche eventuali ulteriori Regolamenti per disciplinare l'organizzazione interna, definire le strutture operative e per dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto.

2. In assenza dei Regolamenti deliberati dall'Assemblea o per quanto non disposto dagli stessi, potrà comunque provvedervi il Consiglio di Amministrazione anche per istituire e disciplinare eventuali commissioni di studio, tavoli tecnici o analoghe iniziative a supporto delle finalità di cui all'art. 2.

**Art. 15: Modifiche Statutarie, Estinzione o Scioglimento della Fondazione**

1. Il presente Statuto potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte dell'Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui all'art. 12.

2. La Fondazione può sciogliersi e porsi in liquidazione, può fondersi con altra persona giuridica della stessa tipologia, può scindersi o trasformarsi nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario allo scioglimento della Fondazione.

4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto previsto dall'art. 3 che precede.

5. In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

**Art. 16: Norme transitorie e finali**

1. La Fondazione si iscriverà nel Registro Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Belluno.

2. Sussistendone i presupposti, la Fondazione potrà eventualmente chiedere d'iscriversi, in alternativa a quanto previsto al punto 1, presso il Registro della Regione Veneto.

3. Il presente Statuto sarà interpretato e applicato secondo i principi delle c.d. Fondazioni Partecipate e altresì in aderenza alla natura di Organismo di diritto pubblico ai sensi della lettera d) dell'art. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50.

4. Successivamente alla deliberazione di trasformazione del Consorzio DMO Dolomiti in Fondazione e sino al momento in cui l'Assemblea Generale ordinaria dei Fondatori e Partecipanti non avrà costituito il nuovo Consiglio di Am-

ministrazione di cui all'art. 8, la Fondazione sarà gestita in via transitoria e per l'ordinaria amministrazione, con i poteri di cui al medesimo articolo, dall'attuale Consiglio di Amministrazione del Consorzio che decadrà non appena insediato il nuovo Consiglio.

FIRMATO: ROBERTO PADRIN

FIRMATO: STEFANO CASAGRANDE TESTE

FIRMATO: ROBERTO BARBERA TESTE

FIRMATO: FIORELLA FRANCESCON